

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA

Art. 1 (Finalità)

La presente proposta di Legge detta norme in materia di cittadinanza le quali sostituendo gli articoli 2 e 2 ter della legge 38 del 2016 che modifica a sua volta la Legge 30 novembre 2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza) riducono la tempistica per la concessione della cittadinanza, per tutti i casi di naturalizzazione di un residente ed eliminano dalla normativa la rinuncia alla cittadinanza di provenienza come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione. Inoltre, la presente proposta di legge sostituendo gli articoli 4 e 6 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza) elimina dalla normativa la perdita della cittadinanza sammarinese dovuta all'acquisto di altra cittadinanza a seguito di matrimonio.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 38/2016)

L'articolo 2 della Legge 38/2016 è così sostituito:

Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2 ter, in base ai seguenti criteri:

a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;

b) avere dimorato effettivamente per almeno quindici anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a dieci anni:

1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;

2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può accedere alla naturalizzazione di cui al periodo precedente anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;

c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;

d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all'estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);

e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);

f) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2 ter, comma 15."

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

28-11-2017

DIRIGENTE

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 ter della Legge 38/2016)

L'Art. 2 ter della Legge 38/2016 è così sostituito:

(Procedimento per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione)

1. La domanda ed i certificati di cui al comma 3 sono depositati presso l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, di seguito indicato come "Ufficio Stato Civile", che ne rilascia ricevuta.
2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione.
Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l'attestazione di avvenuto pagamento del diritto di ufficio.
3. La domanda contiene l'indicazione dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede la cittadinanza per naturalizzazione ed è comprensiva dei certificati che ne comprovano la sussistenza, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Congresso di Stato.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficiale di Stato Civile richiede al Comandante della Gendarmeria riferimento espresso in forma scritta, da inoltrarsi nel termine di trenta giorni, ai fini della valutazione di cui al comma 5; pervenuto il suddetto parere, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette la domanda e la relativa documentazione al collegio di cui al comma 5.
5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Magistrato Dirigente del Tribunale, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e valuta la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.
6. In esito all'esame di cui al comma 5 il collegio adotta atto di accertamento, positivo o negativo, che è comunicato all'interessato anche ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68. Gli atti di accertamento positivo sono trasmessi all'Ufficio Segreteria Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Consiglio Grande e Generale concede la cittadinanza per naturalizzazione con propria deliberazione assunta mediante presa d'atto degli atti di accertamento di cui al comma 6 di norma entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno. La deliberazione di cui al presente comma costituisce causa di archiviazione del procedimento giudiziario pendente per l'accertamento dello stato di apolidia.
8. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, in vista della seduta consiliare di adozione della deliberazione di cui al comma 7, forma apposito elenco delle domande di naturalizzazione che sono state oggetto di accertamento positivo da parte del collegio, esaminate sino al giorno precedente la data della seduta dell'Ufficio di Presidenza prevista per le sessioni consiliari di norma nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.
9. La deliberazione di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottata dal Consiglio Grande e Generale è inviata dall'Ufficio Segreteria Istituzionale all'Ufficio Stato Civile e a ciascun interessato per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle *Leges Statutae*.
10. Effettuato il giuramento di cui al comma 9, l'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all'autorità estera competente.
11. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9.
In tale caso la domanda è presentata all'Ufficio Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento fino all'esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti diano esito negativo il

cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell'accertamento negativo, all'espletamento degli adempimenti richiesti.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della Legge 114/2000)

L'Art. 4 della Legge 114/2000 è così sostituito:

(Perdita volontaria della cittadinanza a seguito di matrimonio)

I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri conservano la cittadinanza sammarinese, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2.

I coniugi stranieri di cittadini sammarinesi residenti sono iscritti nei Registri della popolazione residente a seguito di semplice richiesta.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della Legge 114/2000)

L'Art. 6 della Legge 114/2000 è così sostituito:

(Rinuncia e perdita della cittadinanza)

La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio per effetto delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché il cittadino o cittadina naturalizzati per matrimonio dopo cinque anni dall'acquisto dello stato libero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, perdono la cittadinanza qualora siano in possesso della cittadinanza di un altro Stato e non siano più residenti.

La cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato, ovvero dichiari espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza. L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande Generale e non si estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.

L'Ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, cura la cancellazione, dai registri di cittadinanza, del rinunciante.

Il minore che acquista la doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell'ascendente alla cittadinanza sammarinese dovrà optare per una sola cittadinanza entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Art. 6

(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.